

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

in proposito. Ho proposto un disegno di legge che favorisce il personale straordinario, ed è facile vedere che dopo l'aumento degli stipendi, il genio civile nulla guadagna con questa legge e forse perde qualche cosa.

Dunque, sia ben inteso, che questa legge è fatta più che altro per coloro che non fanno parte del genio civile. In quanto alla manutenzione delle strade obbligatorie, l'onorevole Colaianni ha detto che i comuni dovranno pagare le spese di manutenzione ed il Governo dovrà pensare agli uffici tecnici; ma questo per me è una cosa strana.

Tutti i giorni si domanda il discentramento, e adesso lo Stato dovrà provvedere agli uffici tecnici delle strade comunali? Ma, onorevole Colaianni, io non so che cosa possa accadere in un comune del regno d'Italia, ma conosco migliaia di comuni che hanno i loro uffici tecnici, i loro ingegnerucci che tante volte valgono quanto i grandi ingegneri del Governo; fanno i consorzi in tre o in quattro e vanno avanti. Ad ogni modo, questo non ha niente a che fare colla regolarizzazione del personale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, Ella ha facoltà di parlare.

MARCHIORI, relatore. Una parola sola. Io tengo ad accertare che la proposta Colaianni avrebbe questo effetto: che, per una serie di anni, cioè fino a che non saranno collocati tutti gli straordinari, non si avranno chiamate di allievi nè per concorso, nè dalle scuole direttamente, e ciò, a mio avviso, con grave danno per la futura composizione del genio civile. Quanto all'idea che bisognerebbe mandar via gli ufficiali laureati venti anni fa, capisce bene l'onorevole Colaianni, che accettando questa idea, le amministrazioni dovrebbero cambiare tutti i propri impiegati ad ogni momento, perchè fossero sempre freschi degli studi, la scienza progredendo, e non rimanendo stazionaria.

Mi pare che le mie idee non conducano ad una proposta così strana, e che il suo non sia un ragionamento atto a menomare le ragioni che io ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, parli pure.

CAVALLETTO. Io domando solamente una spiegazione. Qui è detto che gli ufficiali già appartenenti al genio civile, e che adesso sono al servizio dello Stato come straordinari potranno rientrare nel corpo del genio civile e ottenere il grado corrispondente a quello che avevano nel genio e con la anzianità relativa. È abbastanza chiaro? È meglio che ci intendiamo esplicitamente. Questa anzianità relativa è quella che avevano quando già appartenevano al genio; gli anni passati fuori dal corpo

non si contano, perchè altrimenti ciò sarebbe una cosa ingiustissima, e la ragione n'è evidente.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 44 nel testo che ho letto.

(È approvato.)

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Domani, alle 11, riunione degli Uffici, per costituirsi ed esaminare diversi disegni di legge.

Alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 25.

Ordine del giorno per la tornata di giovedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile;

2° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

3° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

4° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;

5° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

6° Sullo scrutinio di lista;

7° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

8° Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano 29 giugno 1881;

9° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;

10. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

11. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma ed in Firenze;

12. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

13. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

14. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci.